



COMUNE DI JERZU

Provincia dell' Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 13/2014

Del 24-07-2014

Oggetto

Istituzione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) ed approvazione Aliquote Anno 2014

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **24** del mese di **Luglio** alle ore **18:45**, Solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria ed in prima convocazione.

Risultano all'appello:

ROBERTO CONGIU	SINDACO	Presente
ANTONELLO ORRU'	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
ADRIANO CORGIOLU	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
MARIA GIOVANNA CARRUS	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
ANTONIO PIRAS	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
BERNARDO LOI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
PIER GIULIO PIRAS	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
MICHELE VARGIU	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
ANTONIO PIRODDI	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
GIANNI CARRUS	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
MARCELLO PIRODDI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
GIANLUIGI PIRAS	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
SIMONA DEMURTAS	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente

TOTALE Presenti: 9

Assenti: 4

Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott.Ssa Maria Giovanna Sanciu.

Assume la presidenza il Congiu Roberto nella sua qualità di Sindaco e, constatato legale il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la legge n. 147 del 2013, all'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- all' art. 1 commi 675 e 703, ai sensi dei quali l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU (art. 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i.), alla quale occorre fare riferimento per l'applicazione della TASI la cui base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);
- l'art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI, concernente tra l'altro:
 - 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia;
 - 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- l'art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi.

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art.27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art.1, comma 3, del D. Lgs 360/98 e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

VISTI i decreti del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2013, del 13 febbraio 2014 e del 29 aprile 2014 che hanno differito prima al 28 febbraio 2014, poi al 30 aprile 2014 e da ultimo al 31 luglio 2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali.

CONSIDERATO CHE la legge n. 147 del 2013, come modificata dal decreto legge n. 16 del 6/3/2014 convertito in Legge n. 68 del 2 maggio 2014 prevede:

- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del [decreto legislativo n. 446 del 1997](#), può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

- all'art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all' aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile (abitazione principale e rurali strumentali). Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare, complessivamente, non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13 comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.

- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 -bis, del D.L. n. 557 del 1993, l' aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell' 1 per mille.

- all'art. 1 comma 681, che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull' unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante deve versare la Tasi nella misura, stabilita dal Comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della Tasi, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

DATO ATTO che con riferimento al suddetto comma 681, che nei casi di assimilazione all'abitazione definiti per legge o per regolamento, possono esservi condizioni in cui il soggetto titolare di diritto reale sull'abitazione, sia diverso dall'occupante, per cui occorre definire la percentuale d'imposta TASI a carico di quest'ultimo.

DATO ATTO che il decreto Legge n.88 del 9 giugno 2014 recante "Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata TASI per l'anno 2014" prevede tra l'altro: "in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI e' effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del

testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.”

RITENUTO pertanto urgente e necessario determinare le aliquote.

RITENUTO NECESSARIO individuare i servizi indivisibili ed i relativi costi, alla cui copertura parziale la TASI è diretta, intendendo per costi le spese previste nel bilancio di previsione per l'anno 2014 per le seguenti tipologie:

TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
Pubblica illuminazione	114.425,79
Manutenzione ordinaria strade	70.529,86
Servizi cimiteriali	29.300,00
Funzione relativa alla cultura e beni culturali	51.800,00
Sicurezza, Polizia Locale	184.877,30
Totale spese	450.932,95

CONSIDERATE le stime operate sulle basi imponibili necessarie per soddisfare il fabbisogno finanziario dell'Ente;

SI ISTITUISCE l'aliquota standard prevista dalla Legge nella misura dell'1 per mille senza alcuna differenziazione all'interno delle categorie imponibili;

SI INTRODUCONO le seguenti riduzioni:

- a) *riduzione € 30,00 per i possessori relativamente all'abitazione principale con un nucleo composto di 5 o più componenti;*
- b) *riduzione di € 30,00 per gli occupanti residenti, non proprietari, per l'abitazione principale, con un nucleo familiare composto di 5 o più componenti,.*

RILEVATO che con le sopraindicate misure si prevede un'entrata pari ad € 65.000,00 (gettito previsto della TASI) ed una copertura dei costi del 14,41%;

RITENUTO OPPORTUNO stabilire che, nel caso in cui l'abitazione sia data in locazione, e quindi occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la Tasi è dovuta dall'occupante nella misura del 30% dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione, la restante parte del 70% è a carico del proprietario;

DI STABILIRE per l'anno 2014 la scadenza e il numero delle rate di versamento della TASI in n. 2 rate con scadenza:

- Prima rata 16 ottobre,
- Seconda rata 16 dicembre.

PRESO ATTO, altresì, che:

- l'art. 13, comma 13bis, del D.L.L. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, dispone che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare, sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informativo, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2 terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

- in data 6 aprile 2012 con propria nota n. 5343 e con successiva nota n. 4033 del 28 febbraio 2014, il Ministero dell'Interno ha provveduto a fornire ulteriori indicazioni circa le delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie in attuazione ai commi 13 bis e 15 dell'art. 13 del D.L.201/2011;

- il presente atto deliberativo ha effetto retroattivo dal 1° gennaio 2014, data di istituzione della TASI;

DATO ATTO dei pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 42, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000, quanto alla competenza di quest'organo all'adozione del presente provvedimento;

CON sette voti favorevoli e due contrari (Simona Demurtas e Marcello Piroddi)

DELIBERA

Per tutte le considerazioni espresse in premessa che s'intendono integralmente richiamate:

DI ISTITUIRE nel Comune di Jerzu, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 639, L. 147/2013, la componente della imposta unica comunale (IUC), relativa ai servizi indivisibili TASI, a decorrere dal 1° gennaio 2014

DI APPROVARE per l'anno 2014 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI):

DI ISTITUIRE l'aliquota standard prevista dalla Legge nella misura dell'1 per mille senza alcuna differenziazione all'interno delle categorie imponibili;

DI STABILIRE per l'anno 2014 la scadenza e il numero delle rate di versamento della TASI in n. 2 rate con scadenza:

- Prima rata 16 ottobre,
- Seconda rata 16 dicembre

DI PREVEDERE le seguenti riduzioni:

a) riduzione € 30,00 per i possessori relativamente all'abitazione principale con un nucleo composto di 5 o più componenti;

b) riduzione di € 30,00 per gli occupanti residenti, non proprietari, per l'abitazione principale, con un nucleo familiare composto di 5 o più componenti,.

DI STABILIRE che, nel caso in cui l'abitazione sia data in locazione, e quindi occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la Tasi è dovuta dall'occupante nella misura del 30%

dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione, la restante parte del 70% è a carico del proprietario;

DI DARE ATTO che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2014, data di istituzione del tributo per i servizi indivisibili TASI;

DI DARE ATTO, che ai sensi dell'art. 1 – comma 682 – lettera b) – numero 2) – della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le risorse derivanti dalla TASI verranno impiegate e destinate al finanziamento dei servizi indivisibili indicati in premessa;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014, ai sensi e per gli effetti dell'art. 172 – comma 1 – lettera e) – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss. mm li.;

DI PUBBLICARE la presente deliberazione in conformità alle normative vigenti in materia.

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs 267/2000

DI DARE atto che il presente atto viene reso immediatamente esecutivo con separata votazione che ottiene sette voti favorevoli e due contrari (Simona Demurtas e Marcello Piroddi)

VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell'art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:

X Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:

X favorevole
sfavorevole

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollone

X Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' contabile:

X favorevole
sfavorevole

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollone

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Roberto Congiu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Sanci Maria Giovanna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Responsabile certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo pretorio On line di questo Comune dal giorno _____ al giorno _____ pubblicazione n. 0, ai sensi dell' art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente.

IL RESPONSABILE

Jerzu, _____

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanci

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

Jerzu, li 24/07/2014

IL RESPONSABILE
F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanci

Ai sensi dell'art.107, lett. h, del T.U. dell'Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,

CERTIFICO

che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.

Jerzu, 29.07.2014

RESPONSABILE
Dott.Ssa Maria Giovanna Sanci